REGOLAMENTO (CEE) N. 3998/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione per quanto riguardo i massimali indicativi per l'anno 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251, paragrafo 1 e 2,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile negli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3620/88 [6] ha, tra l'altro, fissato i massimali indicativi previsti dall'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione per taluni prodotti della floricoltura delle voci 06.02, 06.03 e 06.04 della tariffa doganale comune per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986;

considerando che i massimali indicativi in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2 dell'atto di adesione devono essere determinati con una certa progressività rispetto alle tradizionali correnti di scambi, in modo da garantire un'apertura armonizzata e graduale del mercato; che, a tale scopo, è opportuno, per il 1989 aumentare i massimali indicativi per le piante ornamentali, le rose, i garofani e l'asparagus plumosus e per i rosai;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso di tre anni d'applicazione di tale regime, è opportuno, per garantire la stabilità del mercato portoghese, prevedere una ripartizione stagionale dei massimali per taluni di questi prodotti, nonché il loro adattamento alle variazioni stagionali della produzione portoghese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 643/86 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 1 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. I massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, fissati per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989, sono indicati nell'allegato ».

2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
[4] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
[5] GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.
[6] GU n. L 315 del 22. 11. 1988, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

« ALLEGATO

Massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1, terzo comma dell'atto di adesione, validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989

Codice NC	Designazione delle merci	Massimale indicativo	
		in pezzi	in t
	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze :		
	ex D. altre :		
0602 40 90	— Rosai	363 822	
0602 99 91 e 0602 99 99	— Piante ornamentali		
	massimale globale di cui :		647,76
	dal 1° gennaio al 30 giugno		300,00
	dal 1° luglio al 31 dicembre		347,76
	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati :		
	A. freschi :		
	massimale globale :		
0603 10 11 e 0603 10 51	— Rose	508 032	
0603 10 13 e 0603 10 53	— Garofani	5 272 200	
	di cui :		
	ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre		
0603 10 11	— Rose	168 000	
0603 10 13	— Garofani	1 756 800	
	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce 0603 :		
	ex B. altri :		
ex 0604 91 90	— Asparagus (asparagus plumosus)		1,6 »